



COMUNE DI PONTEDERA
(PROVINCIA DI PISA)
2° SETTORE "MANUTENZIONI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE"

"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO ARBOREO PRESENTE NEL TERRITORIO COMUNALE INCLUSO INTERVENTI DI ABBATTIMENTO ED ERADICAZIONE"

CIG: 7610666842

PROGETTO ESECUTIVO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

CAPO I - DISCIPLINA CONTRATTUALE

- ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO
- ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO
- ART. 3 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'APPALTO
- ART. 4 - ELENCO PREZZI UNITARI E CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI
- ART. 5 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE COMPRESSE NELL'APPALTO
- ART. 6 - GARANZIE ED ASSICURAZIONI
- ART. 7 - CONTRATTO
- ART. 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 9 - DOMICILIO LEGALE E FORO DI COMPETENZA
- ART. 10 - ACCERTAMENTI ANTIMAFIA
- ART. 11 - SUBAPPALTO - AVVALLIMENTO
- ART. 12 - RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO E DOMICILIO LEGALE DEL DIRETTORE DI CANTIERE
- ART. 13 - CONSEGNA E INIZIO DELL'APPALTO
- ART. 14 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 15 - SOSPENSIONI
- ART. 16 - CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI E PAGAMENTI
- ART. 17 - CONTO FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, SVINCOLO GARANZIA
- ART. 18 - CONTROLLI - COMUNICAZIONI E PENALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

CAPO II- OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA COOPERATIVA

- ART. 19 - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA
- ART. 20 - DISPOSIZIONI DI SICUREZZA GENERALI
- ART. 21 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
- ART. 22 - D.U.V.R.I. E PIANI DI SICUREZZA
- ART. 23 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
- ART. 24 - NORME FINALI

CAPO III- NORME E SPECIFICHE TECNICHE CHE REGOLANO LO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO

- ART. 25 - DEFINIZIONE MINIMA E CONTRATTUALE DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'APPALTO
- ART. 26 - CONDIZIONI TECNICHE DI MANUTENZIONE ORDINARIA

CAPO I – DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

1. il presente appalto ha per oggetto interventi puntuali per la manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo presente nel territorio comunale del Comune di Pontedera e prevede interventi di potatura di allerimento chioma e abbattimenti di alberature posti in parchi e giardini e in filari lungo le strade, interventi atti a garantire e mantenere la sicurezza di dette alberature.

L'appalto e' riservato alle COOPERATIVE sociali di tipo "B" di cui alla Legge n. 381/1991 e alla L.R.T. n. 87/1997 smi iscritte nell'albo regionale regione Toscana.

2. Il numero degli esemplari che richiedono interventi di potatura e di abbattimento, oggetto del presente appalto, che la Cooperativa si impegna e si obbliga ad accettare senza riserve, sono indicate, a titolo indicativo non esaustivo nell'elaborato A/3 "computo metrico estimativo".

3. Qualora nello svolgimento dell'appalto si verifichi l'esigenza e la necessità di provvedere alla manutenzione di altre alberature non comprese nel suddetto elenco o si verifichi la necessità da parte della Stazione Appaltante di eventuali prestazioni integrative/aggiuntive non ricomprese nella stima di computo, come altre necessità similari al momento non programmabili, anche urgenti ed indifferibili, comunque rientranti nella tipologia delle prestazioni oggetto del presente appalto, la Cooperativa non può esimersi dal provvedere a quanto richiesto agli stessi patti e condizioni dell'offerta, del contratto e di quanto disposto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto della normativa di settore, dietro corresponsione dei medesimi prezzi unitari contrattuali.

4. L'Appalto avrà la durata di 60 giorni e decorrerà dalla data del verbale di consegna.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo delle prestazioni previste è stimato in €. 56.566,00 oltre €. 778,75 per stima dei costi della sicurezza da rischi di interferenza, per un totale di €. 57.344,75 oltre IVA al 22% come per legge oltre a somme a disposizione di €. 12.655,25 per un totale complessivo di €. 70.000,00 come si evince dal seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
Importo totale delle prestazioni di servizio (soggetto a ribasso)	€ 56.566,00	
Costi totali per la sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, dovuti a rischi da interferenze (come da DUVRI) (non soggetti a ribasso)	€ 778,75	
Importo a base di gara	€ 57.344,75	€ 57.344,75
Incidenza della manodopera (30,36%)	€ 17.173,82	
Somme a disposizione		
Contributo per A.N.A.C. (Delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017)	€ 30,00	
IVA al 22%	€ 12.615,85	
Arrotondamenti	€ 9,40	
Totale somme a disposizione	€ 12.655,25	€ 12.655,25
TOTALE COMPLESSIVO		€ 70.000,00

2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare lo stesso completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente documento nonché dai documenti facenti parte del Contratto d'Appalto; tali prestazioni dovranno essere eseguite dalla Cooperativa in qualsiasi zona delle aree indicate dalla Direzione dei Lavori, senza che questi possa avanzare eccezioni o pretese di qualsiasi genere. L'esecuzione delle prestazioni deve essere sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, anche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

3. L'offerta economica della Cooperativa aggiudicataria rimarrà valida per tutto il periodo del rapporto contrattuale. I prezzi unitari a misura contrattuali, sono vincolanti anche per la contabilizzazione di eventuali variazioni, in corso d'opera, qualora ammissibili e ordinate o autorizzate dalla Direzione dei Lavori.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI LAVORI PREVISTI

3.1 GESTIONE DELLE PRESTAZIONI IN APPALTO

1. La Cooperativa si obbliga a svolgere i lavori richiesti, con le modalità disciplinate nel PROGETTO DELL'APPALTO e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto; altresì, si obbliga a gestire le lavorazioni richieste con cura, efficienza, efficacia ed economicità.

2. La Cooperativa si obbliga a rimuovere tutte le cause che possono determinare carenze od inadempienze nell'effettuazione dei lavori entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante pena l'applicazione delle penali previste dal successivo art. 18 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

3. La Cooperativa ha l'obbligo, inoltre, di segnalare alla Stazione Appaltante tutte le circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento delle prestazioni, pregiudicano il loro regolare svolgimento, in modo che la Stazione Appaltante possa provvedere a far rimuovere le cause di tali inconvenienti.

4. Per l'esecuzione delle prestazioni la Cooperativa ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante il nominativo dei Responsabile/i Tecnico/i e/o Preposti cui fare riferimento per la conduzione dell'appalto e per il rispetto delle misure di sicurezza sul lavoro.

5. L'appaltatore ha l'obbligo di conferire il materiale di risulta provenite dalla raccolta da potature e abbattimenti presso impianti di smaltimento alimentati a Biomassa, e consegnare mensilmente le ricevute o i formulari di trasporto e smaltimento alla Direzione dei Lavori. l'inadempienza a tale obbligo la Direzione dei Lavori provvederà alla non contabilizzazione delle prestazioni eseguite, all'applicazioni delle penali previste dall'art. 18.

6. In caso di inadempimento agli obblighi di gestione del presente articolo sarà applicata una penale prevista all'art. 18 del presente Capitolato fino ad un massimo di 5 volte per ogni singolo episodio. In caso di inadempimento o recidività oltre i termini sopra indicati, la Stazione Appaltante può provvedere all'avvio del procedimento di risoluzione del contratto in danno alla Cooperativa.

ART. 4 - ELENCO PREZZI UNITARI E CORRISPETTIVI PER LE PRESTAZIONI

1. I prezzi unitari di applicazione delle prestazioni effettuate, al netto degli oneri fiscali, saranno quelli contrattuali, al netto del ribasso offerto dalla Cooperativa in sede di gara, i prezzi rimarranno fissi e invariati per l'intero periodo di durata del contratto di appalto. Per le prestazioni non previste nel contratto che si renderanno necessarie sarà redatto un nuovo prezzo anch'esso sottoposto al ribasso di gara contrattualizzata;

2. Resta convenuto e stabilito, per norma generale, che nei prezzi unitari suddetti, si intendono compresi e compensati ogni onere per le assicurazioni dei dipendenti, le attività di informazione e formazione del personale addetto, ogni consumo, fornitura, trasporto, lavorazione, prestazione, magistero per rendere le lavorazioni efficienti nel modo prescritto dal presente capitolato, nonché le spese generali e l'utile di impresa.

3. Non verranno riconosciute prestazioni e/o forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano preventivamente ordinate dal Direzione dei Lavori.

4. Si intendono inoltre compresi e compensati, ogni onere, ogni spesa e ogni obbligazione inerente l'acquisizione delle eventuali autorizzazioni previste dalle misure per la circolazione e la segnaletica stradale, per i piani e le misure attuative ed ogni altro onere per eseguire le prestazioni in sicurezza, oltre alla raccolta carico e trasporto a discarica autorizzata dei rifiuti e dei materiale di risulta, laddove previsto, provenienti dall'esecuzione delle prestazioni.

ART. 5 - DESIGNAZIONE DELLE PRESTAZIONI COMPRESSE NELL'APPALTO

1. Le prestazioni che formano oggetto dell'Appalto possono riassumersi come sotto elencato, salvo più precise indicazioni fornite dagli altri articoli del presente Capitolato e quelle, ancor più dettagliate, che potranno essere impartite dal Direzione dei Lavori durante l'esecuzione del contratto:

- potatura di alleggerimento della chioma
- abbattimenti di alberi e sradicamento della ceppaia

2. In ragione delle condizioni climatiche o per eventuali esigenze sopravvenute della Stazione Appaltante, potranno essere richieste ulteriori prestazioni, non previste nel presente appalto, alle quali verranno applicati i prezzi unitari secondo quanto disposto dal precedente art. 4.

ART. 6 - GARANZIE ED ASSICURAZIONI

6.1 - GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o polizza assicurativa o fideiussione bancaria con le modalità previste dall'art. 93, comma 2 e 3 e conforme agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31 e ss.mm.ii.

L'importo della garanzia provvisoria e' pari al 2% dell'importo a base di appalto e quindi pari a €. 1.146,70.

6.2 - GARANZIA DEFINITIVA

1. La cauzione definitiva dovrà essere pari a quanto stabilito e disciplinato dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre la scadenza contrattuale; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, e comunque prima della consegna dell'appalto, se questa avvenisse sotto riserva di legge.

3. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'aggiudicazione, l'acquisizione da parte della Stazione Appaltante della garanzia provvisoria prestata in sede di gara dall'aggiudicatario e lo scorrimento in graduatoria per l'individuazione del nuovo aggiudicatario.

4. La garanzia definitiva dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o polizza assicurativa o fideiussione bancaria con le modalità previste dall'art. 93, comma 2 e 3 e conforme agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La cauzione definitiva realizzata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione e degli obblighi dell'esecutore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di Conformità dell'Esecuzione del Contratto.
6. La Stazione Appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla garanzia, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d'ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione.
7. L'esecutore dovrà reintegrare la cauzione qualora la Stazione appaltante abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte.

6.2 - ASSICURAZIONI A CARICO DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

1. La Cooperativa è obbligata a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto.
2. L'importo della somma da assicurare, deve corrispondere all'importo del contratto d'appalto.
3. Qualora, durante lo svolgimento dell'appalto, derivino motivate e/o particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore, rispetto a quello stabilito nel comma precedente l'appaltatore deve provvedere all'integrazione della polizza assicurativa per l'importo comunicato dalla Stazione Appaltante; tale inadempienza costituisce motivo di rescissione e risoluzione del contratto di appalto.
4. La polizza del presente comma deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del contratto il cui massimale è pari al cinque per cento dell'importo contrattuale dell'appalto con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte della Cooperativa non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.
6. E' ammessa l'estensione di polizze idonee, già sottoscritte dalla Cooperativa purché estese all'appalto in oggetto mediante apposita appendice.

6.3 - SPECIFICAZIONI

Le polizze di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2:

- devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'art. 103 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di scadenza contrattuale;
- le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore;
- in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate in conformità all'art. 103 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 7 - CONTRATTO

7.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. **L'appalto è aggiudicato previa espletamento di una procedura riservata ai soggetti aventi requisiti e caratteristiche di cui alla Legge n. 381/1991 e alla L.R.T. n. 87/1997 (Cooperative Sociali di tipo B o loro Consorzi o loro Associazioni temporanee) ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..**
2. L'appalto in oggetto è definito "Appalto di Lavori".
3. La procedura di gara si conclude con l'aggiudicazione all'operatore economico aggiudicatario con differimento di efficacia alla verifica positiva dei requisiti dichiarati in sede di gara.
4. La Stazione Appaltante, ai sensi del comma 5 lettera a) dell'art. 76 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., provvederà alla relativa comunicazione, per posta elettronica certificata, all'indirizzo che verrà comunicato dal concorrente nell'istanza di partecipazione alla gara.
5. La Stazione Appaltante, preliminarmente alla fase di stipula del contratto, verifica i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi e comunque ogni altra qualità, stato, caratteristica dichiarati in sede di gara concernente l'appalto, e, gli ambiti societari dell'operatore economico aggiudicatario nonché le persone che legalmente la rappresentano e/o possono impegnarla (Legale Rappresentante, Direttore Tecnico, Procuratore etc.).

7.2 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati:
 - il presente Capitolato Speciale di Appalto, debitamente letto, approvato e accettato integralmente tramite sottoscrizione con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico al momento della presentazione dell'offerta;
 - il Piano Sostitutivo della Sicurezza/Piano Operativo di Sicurezza delle lavorazioni e dei cantieri, redatto

dalla Cooperativa;

- tutta la documentazione richiesta in sede di gara, che vincola l'esecuzione del contratto.

2. Ricade esclusivamente sulla Cooperativa l'osservanza scrupolosa della legge, dei regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle autorità competenti in materia di pubblici servizi, di sicurezza, di igiene del lavoro, di previdenza sociale, del Codice della Strada, ecc.

3. La Cooperativa deve rispettare i disposti in materia di prevenzione infortuni e malattie professionali di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e successive modifiche.

7.3 – STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione e comunque non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione. Resta fermo quanto disposto dal comma 10 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Il contratto verrà concluso con l'aggiudicatario dell'appalto mediante stipula di atto pubblico nelle forme previste per Legge ed in particolare dalla sezione IV del "Regolamento Disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e i relativi contratti" approvato con Delibera di C.C. n. 53 del 28-11-2017.

2. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alle norme contenute e richiamate nell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e nel "Regolamento Disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e i relativi contratti" approvato con Delibera di C.C. n. 53 del 28-11-2017.

2. Per la stipula del contratto l'aggiudicatario del appalto dovrà presentarsi nel giorno e luogo che sarà comunicato dalla Stazione Appaltante.

3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esclusione dell'aggiudicatario, o dichiarare la decadenza dell'aggiudicazione nel caso in cui l'aggiudicatario dell'appalto:

- α) non esegua gli adempimenti di cui sopra e previste dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e dal "Regolamento disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e i relativi contratti" del Comune di Pontedera sopra richiamato;
- β) non si presenti nel luogo ed alla data fissati per la stipula del contratto;
- γ) rinunci all'appalto;
- δ) non produca le garanzie e/o le assicurazioni previste dagli art. 6.1 e 6.2 presente capitolato e dall'art 103 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.sm.si.;
- ε) non produca la documentazione richiesta dal capitolato e dalla stazione appaltante da allegare al contratto.

7.4 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti la pubblicazione del bando e conseguenti l'aggiudicazione del presente appalto, comprese quelle contrattuali, saranno ad intero carico dell'Aggiudicatario dell'appalto.

2. In particolare sono a carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del contratto, dalla data di consegna a quella di conclusione, non ricomprese nelle esenzioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997;
- le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulle prestazioni di servizio e sulle forniture oggetto dell'appalto.

3. L'appalto è soggetto alle norme relative all'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) di cui al D.P.R. 26/10/72 n. 633 e ss.mm.ii., nonché alla disciplina dell'imposta di registro di cui al D.P.R. 26/10/72 n. 634 e ss.mm.ii..

7.5 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La risoluzione del contratto viene disposta con Atto dell'Amministrazione Comunale. Dell'assunzione dell'Atto viene data comunicazione alla Cooperativa con notificazione a termini di Legge.

2. La Stazione Appaltante può richiedere la risoluzione del contratto di appalto in caso di grave inadempimento dei patti sopra riportati, e comunque secondo quanto previsto dal presente articolo nonché per le condizioni previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. E' fatto comunque obbligo all'esecutore di garantire la continuità delle prestazioni se richiesto, fino al momento in cui non sarà possibile far subentrare altri operatori nelle prestazioni di servizio in essere al momento dell'eventuale risoluzione del contratto.

3. L'Ente Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto:

- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1.671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la Cooperativa delle spese sostenute, delle prestazioni di servizio eseguiti, dei mancati guadagni;
- per motivi di pubblico interesse. In tal caso la Stazione appaltante provvederà, attraverso comunicazione scritta, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni antecedenti alla data di revoca/risoluzione dell'appalto e di interruzione dell'appalto, ad informare l'Appaltatore circa le motivazioni della risoluzione definitiva dell'Appalto e del relativo rapporto contrattuale.

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Cooperativa;
- nei casi di subappalto non autorizzati dalla Stazione Appaltante;
- nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia;
- In caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e la Stazione appaltante non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- nel caso in cui l'appaltatore violi gli obblighi e le prescrizioni minime previste dal capitolato speciale di appalto e del contratto;
- nel caso in cui l'appaltatore violi gli obblighi e/o per gravi inadempienze contrattuali dovute al non rispetto del presente capitolato.

4. La Cooperativa può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile allo stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile. La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

5. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

6. La risoluzione del contratto viene disposta con Atto dell'Amministrazione Comunale. Dell'assunzione dell'Atto viene data comunicazione alla Cooperativa con notificazione a termini di Legge.

7.6 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

1. La stazione Appaltante in caso di risoluzione applicherà gli art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Con la risoluzione del contratto sorge nella Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi lo svolgimento delle prestazioni di servizio in danno dell'esecutore inadempiente. L'affidamento a terzi viene notificato all'esecutore inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni di servizio affidate e degli importi relativi.

2. Alla Cooperativa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Stazione appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale costituito a garanzia definitiva, e ove esso non sia sufficiente, da eventuali crediti della Cooperativa, senza pregiudizio dei diritti della Stazione appaltante sui beni dello stesso.

3. Nel caso di minore spesa nulla e' corrisposto all'appaltatore inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Cooperativa inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di Legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

4. La Stazione Appaltante in caso di recesso del contratto applicherà l'art 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

7.7 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto all'infuori per le ipotesi di cui all'art. 106 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.sm.ii..

2. E' ammessa la cessione dei crediti, di cui all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. anche con richiamo alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso tempestivamente alla Stazione appaltante per l'autorizzazione.

ART. 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Soggetto economico aggiudicatario dell'appalto in argomento si obbliga ad applicare le norme contenute nella Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. L'inadempimento all'obbligo imposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. comporta la risoluzione automatica del contratto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

ART. 9 - DOMICILIO LEGALE E FORO DI COMPETENZA

1. La Cooperativa dovrà eleggere il proprio domicilio fiscale presso la sede Municipale del Comune di Pontedera, Corso G. Matteotti, n. 37 - Pontedera, ad ogni effetto di Legge per tutti gli atti inerenti e conseguenti al contratto d'appalto e di eleggere per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura la competenza del Foro di Pisa.

ART. 10 - ACCERTAMENTI ANTIMAFIA

1. La Cooperativa sarà sottoposta agli accertamenti antimafia previsti dalla normativa vigente in materia. Qualora i suddetti accertamenti evidenziassero una posizione soggettiva non legittimata a contrarre con la pubblica amministrazione, l'aggiudicazione dell'appalto sarà annullata e si procederà a nuova aggiudicazione, procedendo in danno verso l'inadempiente fatta salva ogni altra impregiudicata azione a tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale.

ART. 11 – SUBAPPALTO E AVVALIMENTO

1. La procedura è riservata ai soggetti di cui alla Legge 381/1991 e della L.R.T. 87/1997 (Cooperative sociali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, iscritte alla Sezione B dell' Albo della regione Toscana di cui all'art. 4 della Legge 381/1991 e loro raggruppamenti temporanei o loro consorzi), pertanto, a pena di inammissibilità del subappalto, **è ammesso il subappalto esclusivamente in favore di tali soggetti** ed in merito, si applicherà la disciplina di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
3. Qualora durante l'esecuzione, la Stazione Appaltante dovesse riscontrare anomalie nel modo di esecuzione delle prestazioni di servizio in appalto, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'esecutore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione delle prestazioni. La Cooperativa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore.
4. La Cooperativa, resterà comunque ugualmente il solo e unico responsabile della esecuzione delle prestazioni appaltate nei confronti del subappaltatore.
- 5 **AVVALIMENTO**: qualora la Cooperativa intenda fruire dell'istituto dell'avvalimento dovrà, **a pena di esclusione**, avvalersi di soggetti aventi requisiti e caratteristiche di cui alla Legge n. 381/1991 e alla L.R.T. n. 87/1997 (cooperative di tipo B) ed essere iscritte alla sezione B dell'Albo Regionale della Toscana.

ART. 12 - RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO E DOMICILIO LEGALE DEL DIRETTORE DI CANTIERE

1. La Cooperativa, ai fini dell'esecuzione del contratto, deve eleggere domicilio fiscale presso la sede Municipale del Comune di Pontedera, Corso Matteotti, 37 - Pontedera; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. La Cooperativa dovrà indicare un Responsabile Tecnico di fiducia in possesso dei requisiti qualificanti la specifica professionalità, a cui è affidata la responsabilità, il controllo, la direzione e il coordinamento delle attività delle strutture operative operanti sul territorio comunale.
3. Il Responsabile Tecnico sarà l'unico referente per il contatto tra la Cooperativa e la Direzione dei Lavori. Per ogni struttura operativa, operante, dovrà essere altresì individuato e indicato il nominativo di un Direttore di Cantiere con compiti di coordinamento e di preposto del personale assegnato all'esecuzione dell'intervento.
3. La Cooperativa, tramite il Responsabile Tecnico e il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione delle prestazioni compresi nell'appalto . La Stazione Appaltante ha la facoltà di chiedere l'allontanamento del Responsabile Tecnico o del Direttore di Cantiere e del personale della Cooperativa per gravi motivi di disciplina, incapacità o grave negligenza. La Cooperativa è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

ART. 13 - CONSEGNA E INIZIO DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO

1. Contestualmente alla firma del verbale di consegna dei lavori, la Cooperativa assumerà immediatamente tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto di Appalto e dal presente Capitolato Speciale di Appalto.
2. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere la consegna dei lavori sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del Contratto d'Appalto nell'eventualità di situazioni di urgenza.

ART. 14 - TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Tutti gli interventi previsti dall'appalto devono essere eseguiti nei tempi previsti all'art. 3.2 del presente Capitolato Speciale di Appalto, salvo le sospensioni di cui all'articolo successivo.
2. La Cooperativa, inoltre, si obbliga a eseguire prestazioni che nell'eventualità di particolari necessità vengano ordinate dal Direzione dei Lavori nei tempi e con le modalità stabilite da questi.

ART. 15 - SOSPENSIONI

1. Potrà essere sospeso, su ordine del Direzione dei Lavori, o su richiesta della Cooperativa, per condizioni meteorologiche avverse che, per motivi di sicurezza, non permettessero l'avanzamento naturale delle prestazioni. In tal caso le operazioni non potranno essere riprese senza ordine scritto dal Direzione dei Lavori.

ART. 16 – CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTI

1. La contabilità avverrà sulla base delle prestazioni effettivamente rese e misurate.
2. Non saranno contabilizzati:
 - le prestazioni non eseguite a regola d'arte;
 - qualunque prestazione aggiuntiva prestata dalla Cooperativa e non autorizzata dalla Stazione Appaltante;
3. Le prestazioni aggiuntive richieste ed autorizzate dal Direzione dei Lavori, saranno contabilizzate secondo le modalità stabilite nel capitolato e computate nel periodo di riferimento e saranno corrisposte secondo i prezzi

unitari contrattualizzati senza alcun onere aggiuntivo.

4. La stazione appaltante emetterà lo stato di avanzamento e relativo certificato di pagamento con successiva emissione di fattura da parte dell'Appaltatore, ogni qualvolta il credito della stessa abbia raggiunto l'importo netto minimo di €. 20.000,00.

5. La contabilizzazione approvata seguirà relativo ordine di fatturazione emesso dal Direzione dei Lavori. che consentirà alla Cooperativa di emettere fattura corrispondente alla contabilità approvata.

6. Il corrispettivo verrà liquidato entro 60 giorni dal ricevimento di ciascuna fattura elettronica (farà fede il protocollo di arrivo dal Sistema D'Interscambio), previo controllo da parte del Direzione dei Lavori:

- delle "Verifiche Inadempimenti" gestito dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione,
- della verifica della regolarità contributiva DURC
- dell'assolvimento degli obblighi di cui alla L. 136/2010 s.m.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

7. In caso di verifiche negative o mancato assolvimento degli obblighi sopra descritti il Direzione dei Lavori sospende la Liquidazione e comunica quanto accade alla Stazione Appaltante per i provvedimenti del caso.

8. Il pagamento del saldo avverrà dopo la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione nei tempi previsti dal successivo art. 17.

ART. 17 - CONTO FINALE, ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, SVINCOLO GARANZIA

1. Il conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione saranno redatti entro 90 giorni dalla data di ultimazione del contratto, con il relativo svincolo della cauzione definitiva.

ART. 18 - CONTROLLI - COMUNICAZIONI E PENALI INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI - PENALI

1. La Direzione dei Lavori, esplica le attività di verifica, controllo e ispezione che ritiene opportune e/o necessarie, in qualunque momento ed in qualunque modo, senza necessità di preavviso di sorta, sulle prestazioni oggetto d'appalto; oltre ciò la Direzione dei Lavori:

- verifica, controlla e ispeziona le attività che ritiene opportune e/o necessarie, in qualunque momento ed in qualunque modo, senza necessità di preavviso di sorta;
- richiede un sopralluogo congiunto con la Cooperativa o personale tecnico dallo stesso indicato per la risoluzione e/o per la definizione delle necessità presentate in base alle segnalazioni pervenute e/o alle criticità presenti;
- accerta eventuali carenze e/o inadempienze delle prestazioni di servizio in appalto comunicandole alla Cooperativa ed al Responsabile del Procedimento;
- promuove e propone modifiche migliorative per l'andamento dei servizi in base alle esigenze e necessità che emergono;
- verifica con la Cooperativa l'andamento dell'appalto sotto l'aspetto della funzionalità efficacia ed efficienza.
- emette comunicazioni, disposizioni, ordini di servizio volte al conseguimento della migliore efficacia ed efficienza dei lavori nel suo complesso;

2. Sono fatte salve le competenze in materia della Polizia Municipale, Forze dell'Ordine dello Stato e delle strutture tecnico-sanitarie competenti al riguardo, alle quali l'Appaltatore dovrà fornire la massima collaborazione e disponibilità in base alle richieste pervenute.

3. Le comunicazioni inerenti il presente appalto sono effettuate tramite:

- tramite e-mail: per invio/ricezione "ordini di servizio" che comportano variazioni,
- tramite PEC: in caso di applicazioni di penali, motivi gravi, gravi inadempienze contrattuali, "ordini di servizio" di rilevata importanza, o variazione dei servizi in appalto, o variazioni che incidono sulla computazione e contabilizzazione dei servizi;
- tramite Fax: solo in casi eccezionali in cui vi siano inefficienze con i recapiti telefonici e di posta elettronica ordinaria o certificata.

4. Nel caso che le prestazioni in appalto non vengano effettuate e/o mal eseguite, o non conformi agli standard minimi contrattualizzati, o vengano riscontrate inefficienze o inadempimenti da parte della Direzione dei Lavori gli stessi dovranno essere ripetuti a regola d'arte entro i termini impartiti dalla Direzione dei Lavori stessa, salvo applicazioni di penali.

5. Nell'ipotesi che si verifichino inadempienze contrattuali sullo svolgimento delle prestazioni, dovute ad impossibilità sopravvenuta o causa di forza maggiore o comunque per cause non imputabili alla Cooperativa, quest'ultimo deve darne comunicazione alla Direzione dei Lavori nell'immediato e comunque entro le 12 ore dal verificarsi degli eventi. La mancata comunicazione equivale a difformità o non esecuzione dell'appalto e si applica il comma 4 del presente articolo.

6. La Cooperativa è altresì tenuta a comunicare nelle forme previste al comma 3, con un preavviso almeno di 24 ore, le eventuali variazioni di modalità di erogazione degli interventi programmati indicandone le motivazioni. Le suddette variazioni devono essere sempre approvate dal Direzione dei Lavori.

7. Di seguito l'elenco delle penali dell'appalto:

A	Personale in servizio: che sia privo di divisa regolamentare, D.P.I., tessera di riconoscimento, o assuma comportamenti scorretti verso le persone o beni pubblici e privati.	€ 100,00	per ogni addetto e per ogni episodio
B	In caso di prestazioni male eseguite (residui non raccolti, prestazioni non conformi alla regola d'arte, prestazioni non eseguite nei tempi e rispetto alle modalità di esecuzione di cui al capo III del presente Capitolato)	€ 150,00	Per ogni episodio
C	Mancato rispetto dei tempi previsti dal programmata degli interventi o dalle disposizioni operative impartite dal Direzione dei Lavori	C1) per ogni giorno lavorativo di ritardo fino a gg.3; la penale sarà aumentata a €. 200,00.	€ 150,00
		C2) a decorrere dal 4 ^a giorno fino al 10 ^a giorno. Oltre il 10 ^a giorno di ritardo l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esecuzione in danno dell'intervento con possibilità di rescissione del contratto;	€ 300,00
D	Mancata comunicazione sulla variazione delle prestazioni programmate e concordate	€ 250,00	
F	Nel caso che non risultino inseriti lavoratori svantaggiati nel numero previsto dal progetto e dai programmi di inserimento	€ 200,00	Per ogni episodio
G	Nel caso in cui al personale svantaggiato non sia assicurato il sostegno previsto dal progetto	€ 200,00	Per ogni episodio

8. In caso di danni causati per imperizia alle piante, alla segnaletica stradale, alle barriere di sicurezza stradali, agli impianti di pubblica illuminazione, alle opere d'arte ed agli oggetti presenti nelle aree interessate dall'esecuzione delle operazioni affidate, l'appaltatore e' obbligato a riportate al loro stato conservativo e di efficienza quo-ante e ove ciò non sia possibile, l'appaltatore dovrà essere sostituirli con il totale rinnovo, diversamente verrà agito in danno nei confronti della Cooperativa stesso mediante rivalsa sulla cauzione depositata a garanzia la quale dovrà immediatamente essere reintegrata dall'appaltatore stesso.

9. Le penali operano di pieno diritto senza costituzione in mora della Cooperativa con ritenute sui SAL o a consuntivo in ultimo con rivalsa sulla cauzione.

10. L'ammontare delle penali è comunicato, dal Direzione dei Lavori, all'Appaltatore tramite PEC. L'importo della penale sarà defalcato dal SAL e dal certificato di pagamento successivo.

11. Nel caso in cui risultino, da un controllo dell'Amministrazione Sanitaria Pubblica competente per territorio, violazioni delle norme igieniche e di sicurezza previste per legge durante e/o a seguito della esecuzione delle prestazioni, la Cooperativa sarà responsabile in proprio di ogni addebito o sanzione prevista dalla legge. In caso di gravità per mancato rispetto del D.Lgs 81/08 per violazioni accertate la Stazione Appaltante su motivata azione della Direzione dei Lavori può risolvere il contratto a termini di Legge.

CAPO II- OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA COOPERATIVA

ART. 19 – OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa si impegna e si obbliga sotto la propria responsabilità ad assicurare e garantire quanto segue:

- La rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite;
- Che la condizione di persona svantaggiata dei lavoratori impegnati nell'attività oggetto del presente contratto risulti documentata agli atti della cooperativa;
- Che a tali lavoratori sarà applicato il contratto di lavoro ed il trattamento economico e normativo di pertinenza della categoria nel rispetto di tutte le disposizioni di legge vigenti;
- Che nella esecuzione delle prestazioni e dei servizi di manutenzione dei cigli, delle aree a verde ecc. di cui alla presente convenzione, la L'Appaltatore si impegna in ogni caso ad utilizzare con continuità e in permanenza una quota non inferiore al 30% dei lavoratori svantaggiati, con le caratteristiche specificate nel progetto di inserimento per tutto il periodo della convenzione (Art.4 Legge 381/91). Il presente impegno dovrà risultare in modo evidente nel progetto di inserimento lavorativo richiesto in sede di gara.
- Che venga redatta e trasmessa all'Ente pubblico al termine del periodo contrattuale, una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo;
- La copertura assicurativa a garanzia e tutela dei propri addetti, per la responsabilità civile e a copertura di danni e responsabilità di ogni genere conseguenti lo svolgimento delle attività ad essa affidate dal Comune di Pontedera.
- Il rispetto delle leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione infortuni ed uso di indumenti anti-infortunistici;
- La prevenzione e la sicurezza dell'incolumità del proprio personale, rimanendo unica responsabile di eventuali danni procurati a terzi in dipendenza delle prestazioni prestate esonerando da ogni responsabilità in proposito l'Amministrazione sia in sede civile che penale;
- La segnalazione secondo le vigenti normative di legge dei lavori in corso, quando siano effettuati in zone di transito veicolare;
- Inoltre allorché la Cooperativa, si troverà ad operare nelle fasce di rispetto di argini fluviali o ad intervenire presso gli alvei fluviali, dovrà obbligatoriamente procurarsi la necessaria autorizzazione dalla Autorità di Bacino

o comunque di tutela e/o sorveglianza del corso idrico. Eventuali responsabilità, anche di natura penale, saranno pertanto interamente a carico della Cooperativa Sociale e il Comune sarà comunque sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. 20- DISPOSIZIONI DI SICUREZZA GENERALI

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. La Cooperativa è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, o analoghi, per quanto attiene la gestione dei cantieri installati per i singoli interventi o lavorazioni.
3. La Cooperativa predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. La Cooperativa non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 21 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. La Cooperativa è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, su richiesta di quest'ultima, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. La Cooperativa è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. La Cooperativa, dovrà inoltre provvedere a propria cura e spese, quando occorrente e previsto per legge per la esecuzione degli interventi, alla richiesta delle autorizzazioni agli organismi competenti: Arpat, ecc.; - Alla redazione del Piano Sostitutivo per la Sicurezza fisica dei lavoratori (PSS) ai sensi di legge, nonché alla nomina del RESPONSABILE per LA SICUREZZA, dandone comunicazione alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori.

ART. 22 - D.U.V.R.I. E PIANI DI SICUREZZA

1. E' fatto obbligo alla Cooperativa di predisporre il Piano Sostitutivo della Sicurezza/Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii e redatto conformemente all'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Qualora, nel corso dell'appalto in oggetto entrassero in vigore nuove normative nell'ambito della disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, la Cooperativa è obbligata a conformare e adeguare i piani e documenti inerenti la sicurezza e descritti nel presente articolo e originariamente presentati alle nuove norme intervenute.

Durante l'esecuzione dell'appalto, in caso di inadempienze rilevate, verrà applicata una penale secondo quanto previsto dall'art. 18 del presente Capitolato.

2. Le gravi e/o ripetute violazioni dei piani descritti nel presente articolo stesso da parte della Cooperativa, previa costituzione in mora del medesimo, costituiscono causa di risoluzione del contratto d'appalto. Nessun onere può ricadere sull'Ente appaltante essendo tutte le spese ed oneri per la sicurezza e per l'igiene sui luoghi di lavoro compensati nei prezzi e nell'importo contrattuale dell'appalto.

ART. 23 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. La Cooperativa è obbligata all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di sicurezza e contratti collettivi di lavoro, di igiene, assicurativi, previdenziali ecc., nonché alle modifiche legislative che per tali materie potranno integrarsi, variare anche nel corso dell'esecuzione del contratto, in particolare:

- a tutto il personale operativo, preposto a specifiche funzioni, ed amministrativo impiegato, è applicato integralmente il contratto nazionale di lavoro e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il lavoro. L'appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
- sia presente continuativamente la copertura assicurativa a garanzia e tutela dei propri addetti, per la responsabilità civile e a copertura di danni e responsabilità di ogni genere conseguenti lo svolgimento dei lavori;
- garantire il rispetto delle leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione infortuni ed uso di indumenti anti infortunistici;
- assicurare costantemente la prevenzione e la sicurezza dell'incolumità del proprio personale, rimanendo unico responsabile di eventuali danni procurati a terzi in dipendenza dei lavori svolti esonerando da ogni responsabilità in proposito la Stazione appaltante sia in sede civile che penale.

2. Oltre ciò la Cooperativa è obbligata a:

- fornire al proprio personale preposto al coordinamento dei lavori apparecchi telefonici e/o radiotelefonici di comunicazione compatibili, e che consentano la raggiungibilità da parte dei servizi operativi della Stazione Appaltante;

- fornire al proprio personale vestiario e DPI omogenei e di sicurezza passiva ed attiva con contraddistinto nella parte superiore (giacche, maglie, gilet ecc.) il logo e/o il nome dell'azienda esecutrice;
- fornire e fare indossare a tutto il personale in servizio il cartellino di riconoscimento, con la fotografia, qualifica e le generalità (nome e cognome). I preposti al controllo da parte della Stazione Appaltante o altro Ente ed Autorità preposta comunicano all'Appaltatore eventuali deficienze riscontrate.
- provvedere al superamento delle inefficienze riscontrate ed all'eventuale allontanamento/sostituzione del personale non idoneo;
- assicurarsi che il proprio personale operativo indossi durante lo svolgimento dei servizi i dispositivi di protezione individuale;
- garantire l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale impiegato e dei terzi, nonché ogni azione volta ad evitare danni ai beni pubblici e privati;
- assumere la responsabilità, nei confronti della Stazione appaltante, della osservanza delle norme del presente articolo da parte dei subappaltatori e dei rispettivi dipendenti, fatti salvi gli altri diritti della Stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento agli obblighi di gestione del presente articolo sarà applicata una penale prevista all'art. 18 del presente Capitolato.

4. In caso di gravi inadempimenti riscontrati, la Stazione appaltante può provvedere all'avvio del procedimento di risoluzione del contratto in danno alla Cooperativa.

ART. 24 - NORME FINALI

24.1 - CONTROVERSIE

1. In caso di controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, ove non si possa procedere ad un accordo bonario, la loro definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'Autorità Giudiziaria Competente presso il Foro di Pisa ed è esclusa la competenza arbitrale.

2. In caso di divergenza fra la Stazione appaltante e la Cooperativa qualunque esame, apprezzamento o giudizio tecnico sui servizi o sui materiali, ed in generale sulle questioni riguardante il contratto deve essere comunicato dalla Stazione Appaltante alla Cooperativa per iscritto esclusivamente via PEC e s'intende accettato, anche senza dichiarazione espressa, quando contro di esso non sia fatto reclamo, pure per iscritto, nel termine di 5 giorni dalla data della comunicazione.

3. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie la Cooperativa non può comunque rallentare o sospendere l'esecuzione delle prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Direzione dei Lavori .

24.2 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Contratto è soggetto oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni enunciate nel presente Capitolato Speciale, nonché al rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia.

2. La Cooperativa è tenuto, comunque, al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi, derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

CAPO III- NORME SPECIFICHE TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO

ART. 25 - DEFINIZIONE MINIMA E CONTRATTUALE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI

25.1 - CONSIDERAZIONI GENERALI

1. La Cooperativa, alla data di consegna dei lavori, deve garantire la seguente minima dotazione di automezzi e attrezzature, indispensabili per le lavorazioni in generale.

2. Tutto il personale, automezzi e attrezzature e quant'altro occorrente per la perfetta e regolare esecuzione degli interventi di cui all'oggetto dell'appalto dovranno essere forniti dalla Cooperativa aggiudicataria per l'intera durata del contratto.

3. La Cooperativa dovrà quindi essere dotato di adeguata struttura operativa per lo svolgimento dei lavori, professionalmente qualificata sia a livello della struttura direttiva che di quella operativa, in modo da espletare le lavorazioni, per mezzo di idoneo numero di operatori che si avvarranno di adeguati automezzi e attrezzature a norma, perfettamente funzionanti, forniti di valide coperture assicurative, eventuali revisioni e certificati di idoneità, al fine di garantire la massima efficienza ed efficacia dei servizi resi, soddisfacendo le esigenze e le norme di buona tecnica in materia e di basso impatto ambientale.

25.2 – CONDIZIONI MINIMA DI AUTOMEZZI E ATTREZZATURE NECESSARIA PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE DALL'APPALTO.

1. Automezzi e veicoli a motore ad alta efficienza Euro EURO 5 e 6) in misura non inferiore al 30% dell'intera dotazione necessaria.

2. Attrezzature (motoseghe, soffiatori ecc.) con caratteristiche di serie professionali alimentati a batteria ricaricabile ovvero alimentati da sistemi oleodinamici le cui centrali di potenza rispettino i CAM in misura non inferiore al 30% della dotazione complessiva richiesta per l'esecuzione dall'appalto;

3. Dotazioni minime di automezzi e accessori nonché attrezzature necessarie lo svolgimento del presente appalto ed eseguire le prestazioni richieste:

AUTOMEZZI:

- n. 1 autocarro con gru ruotante con braccio articolato su telaio con MTT (Massa totale a terra) di almeno 5,0 T. con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m. o superiore;
- n. 1 autocarro leggeri con MTT (Massa totale a terra) di 3,5T. e Pu (Portata utile) di almeno 1,0T;
- n. 1 autocarro o mezzo d'opera con piattaforma elevatrice a braccio telescopico altezza di lavoro almeno 18 m;
- n. 1 trattori gommati omologati su strada di potenza di almeno 60 Hp o superiore completi di PtO, impianto di distribuzione oliodinamica, sollevatore ed attacchi per attrezzature; o macchine operatrici omologate su strada idrostatiche di pari caratteristiche del trattore gommato sopra riciamato;

ATTREZZATURE:

- n. 2 soffiatori professionali, a spalla, con seguenti capacità minime: potenza minima 2,5 kW massima portata aria non inferiore a 1300 mc/h;
- n. 2 motoseghe professionali, con potenza non inferiore a 3Hp, con lunghezza di taglio minimo cm 40.
- n. 2 motoseghe professionali, con potenza non inferiore a 2Hp, con lunghezza di taglio minimo cm 20.

4. La Cooperativa, nell'esecuzione delle prestazioni di appalto, è tenuto ad organizzarle facendo ricorso secondo necessità ad una o più unità operative da impiegarsi in parti diverse del territorio in modo da assicurare il rispetto dei programmi d'intervento e in generale una condizione massimamente curata e funzionale.

ART. 26 – CONDIZIONI TECNICHE DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

1. Ai sensi dell'art. 212, comma 5 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Cooperativa, dovendo trasportare i residui da potature e abbattimenti, deve possedere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attività di raccolta, trasporto e conferimento a pubblica discarica per conti terzi dei seguenti rifiuti compresi nella:

- categoria 1 sottocategoria D4 almeno in classe C per i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi;

e dovrà, altresì, attenersi anche alle norme previste nel:

- D.Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. (Codice dell' Ambiente);
- Regolamento Comunale per la disciplina della gestione dei rifiuti al tempo vigente.

Pontedera, settembre 2018

Il progettista
(arch. Andrea CHITI)
(f.to digitalmente)

IL PRESENTE DOCUMENTO COMPOSTO DA N. 12 PAGINE, **A PENA DI ESCLUSIONE**, DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE E INSERITO SUL SISTEMA TELEMATICO NELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE DA PARTE LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OFFERENTE EQUIVALE A DICHIARAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. 445/2000, CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO LETTO, APPROVATO E ACCETTATO INTEGRALMENTE.